



Autorità idrica pugliese

protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

OGGETTO: PROT. N.4332 DEL 02-08-2024 - P1654 "INTERVENTI DI ESTENDIMENTO DELLA RETE FOGNARIA- I CICLO NARDÒ- MARINE DI TORRE SQUILLACE, S. ISIDORO E TORRE INSERRAGLIO". PROGETTO ESECUTIVO. RISCONTRO.

Con riferimento alla nota di pari oggetto prot. N. 0004332 DEL 02-08-2024, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 05.08.2024 al n. 0397177 di protocollo di questa Sezione regionale, si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene ai **profili di applicazione della disciplina di VAS – Valutazione Ambientale Strategica** si rinvia a quanto disposto dal Titolo II, Parte II e allegati I e VI del D.Lgs.n.152/2006 ss.mm.ii. e dalla L.R.n.44/2012 in merito all'ambito di applicazione ed alle modalità di svolgimento delle procedure di VAS, con il relativo assetto delle competenze. Si richiama, altresì, quanto previsto dal Regolamento Regionale n.18/2013 per quanto attiene, in particolare, all'inquadramento della pertinente procedura di VAS da attivare (registrazione telematica dei casi di esclusione; verifica di assoggettabilità a VAS; verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, VAS) per i piani /programmi urbanistici comunali e relative modifiche/varianti. Si rammenta, infine, quanto disposto dall'art.17 della L.R.n.44/2012 in merito all'integrazione delle valutazioni ambientali ed alle procedure comuni/coordinate VIA/VAS/VINCA.

Per quanto attiene ai **profili di applicazione della disciplina di VIA – Valutazione d'Impatto Ambientale** si evidenzia che le norme di riferimento sono il d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e la l.r. n. 26/2022.

Il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede, in linea generale, che sia effettuata:

- la valutazione di impatto ambientale di competenza statale per i progetti rientranti nell'allegato II alla Parte II
- la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per i progetti rientranti nell'allegato II-bis alla Parte II
- la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (o provinciale/comunale se delegata) per i progetti rientranti nell'allegato III alla Parte II
- la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (o provinciale/comunale se delegata) per i progetti rientranti nell'allegato IV alla Parte II

La l.r. n. 26/2022 prevede, in linea generale, che sia effettuata:

- la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, provinciale e comunale per i progetti rientranti, rispettivamente, negli allegati A1, A2 e A3
- la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, provinciale e comunale per i progetti rientranti, rispettivamente, negli allegati B1, B2 e B3.

Qualora per tipologia interessata o ad esito di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA regionale si determini la necessità di effettuare la VIA, le modifiche introdotte al d.lgs. n. 152/2006 dal d.lgs. n. 104/2017 comportano che la VIA regionale (o provinciale/comunale se delegata ai sensi della l.r. 26/2022) si effettui in seno ad un procedimento unico che mira a conseguire il provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) disciplinato dall'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/200 e ss.mm.ii.

Per quanto attiene ai profili di applicazione della **disciplina della VinCA – Valutazione di Incidenza Ambientale**, questa, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., è prevista per qualsiasi piano/programma/progetto/intervento/attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative sulla rete Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC), dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.



Ai fini dello svolgimento dei procedimenti volti al conseguimento del relativo parere, si rimanda sia agli indirizzi e modalità contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2021, n. 1515, pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 18-10-2021, sia agli strati informativi (*shapefile*) ed impronte MD5 relativi alla distribuzione di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel territorio della Regione Puglia, pubblicati con la D.G.R. n. 2442/2018, disponibili in download al seguente link di rimando: https://www.sit.puglia.it/portal/portale_rete_natura_2000/Documenti/habitat.

Si coglie altresì l'occasione per fare presente che, al fine di rispondere alla forte esigenza di semplificare le procedure di valutazione di incidenza per alcune tipologie di interventi, sono applicabili, laddove ne ricorrano i presupposti, sia la DGR 21 novembre 2022, n. 1615 (BURP n. 130 del 29/11/2022) sia la DGR 3 agosto 2023, n. 1116 (BURP n. 82 del 7-9-2023) con cui sono state approvate, rispettivamente, la valutazione degli interventi di *"ripristino e conservazione dei muretti a secco"* e di *"attività edilizie"* nei Siti rete Natura 2000 che possono non determinare incidenze significative ove realizzati, applicando le condizioni sito ed habitat specifiche (cd. *"condizioni d'obbligo"*) ivi indicate.

La Regione è autorità competente per i procedimenti di valutazione di incidenza, di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale che ineriscono a progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, sia stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o dei suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche. Le eventuali successive istanze di modifica del provvedimento regionale di valutazione di incidenza, di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale emesso per il progetto oggetto di finanziamento, sono di competenza regionale sino a completa realizzazione del progetto.

I procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione di incidenza ambientale ed i procedimenti autorizzativi di cui alla L.R. n. 26/2022, riguardanti progetti candidati a finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono di competenza regionale, non operando le deleghe previste nella presente legge.

Si evidenzia infine, per correttezza e completezza di informazione, che l'istituto del silenzio-assenso ex art. 17bis, c. 4, della Legge 241/90, non è applicabile ad alcuno dei suddetti procedimenti in quanto, derivando da disposizioni del diritto dell'Unione europea, richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

Si comunica che la casella di posta elettronica certificata (PEC) servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it è stata **dismessa definitivamente**. Tutte le nuove comunicazioni potranno essere indirizzate alla nuova casella PEC sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Si chiede di riportare nell'oggetto delle note e delle PEC relative al presente procedimento, il codice identificativo di quest'ultimo (ID84). **NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.**

Cordiali saluti.

Istruttore assegnatario
arch. Mariangela Urgesi

Il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
ing. Giuseppe Angelini

Coordinatore ambito VIA: dott. Gaetano Sassanelli 0805404396
Coordinatore ambito VAS: dott.ssa Rosa Marrone 0805404338
Coordinatore ambito VInCA: dott.ssa Roberta Serini 0805404359